

fatiche della guerra non hanno diminuito nè il nostro coraggio, nè il nostro sentire per l'italiana indipendenza.

Genova, 20 agosto 1848.

*Il capitano comandante
il 1.° battaglione veneto l'Italia libera*
LUIGI MENEGHETTI.

31 Agosto.

(dall' *Indipendente*)

Il vapore austriaco il *Vulcano* viene spesso con bandiera parlamentaria a portar dispacci o messaggi alla flotta Sarda, probabilmente per tentare di sommoverti la nobile costanza di chi la comanda, e per perorare la causa perduta della convenzione Salasco di cui qui non si vuole e non si può riconoscere l'efficacia.

In una di queste inutili scorrerie il sullodato vapore incontrò un bragozzo carico di animali diretto per Venezia, e quantunque non vi sia blocco dichiarato del nostro porto, quantunque un legno parlamentario non possa commettere ostilità, esso tentò di sviare dalla sua strada il bragozzo e di condurlo a Trieste. Tanto sono lontani gli Austriaci dal conoscere e dal rispettare i principii elementari del diritto delle genti!

Ma il vapore francese l'*Asmodèe* si accorse di questa flagrante violazione della giustizia internazionale, e, liberato il bragozzo dal timore del *Vulcano*, lo rimandò verso Venezia.

Alcuni deputati Liguri-Piemontesi hanno stesa la seguente dichiarazione e protesta, che si fa di pubblica ragione, salvo a riprodurla con le firme di tutti i mandatarii del popolo che daranno la loro adesione.

Visto il tenore del documento *Convenzione ed Armistizio tra gli eserciti Sardo ed Austriaco*, dato da Milano addì 9 di agosto 1848, e portante le rispettive firme del conte Salasco, e del luogotenente generale Hess;

Considerando:

Che il carattere di esso documento è quello di una vera convenzione politica, e non semplicemente di convenzione militare, ossia armistizio;

Che tale convenzione non ha e non può avere fondamento nelle massime di diritto costituzionale, che ci governano, come quella che non trova suo punto di partenza nel mandato di alcuno dei poteri costitutivi dello Stato, e non fa capo a nessuno degli agenti governativi sindacabili dal parlamento e dalla nazione;

Che anzi, siccome a tenore dell'articolo 5 dello statuto una convenzione che importi variazione di territorio non ha effetto, se non dopo l'assenso delle camere, anche quando è munita delle firme di ministri responsabili, questa non munita di tali firme viene ad essere atto arbitrario e dispotico;